

**N°. 33 del
28/07/2020**



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020

Per convocazione con comunicazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con comunicazione del Presidente del Consiglio prot. 5346 del 21/4/2020, il giorno 28 del mese di Luglio dell'anno 2020, alle ore 19:15 in prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi. La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet. Fatto l'appello sono presenti i sottoelencati Consiglieri:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	SOLOMITA ROBERTO	P
2	ORI ANDREA	P
3	FORTI NAZARENA	P
4	LANZA ROBERTA	P
5	STRAFORINI ANTONIO	G
6	BRUNO ANGELO PIO	P
7	DRUSIANI ROBERTO	P
8	FRATTINI CLAUDIO	P
9	LOSCHI ANGELO	P

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
10	ARTUSI ANDREA	G
11	VENTURELLI MARTINA	P
12	PO CRISTINA	P
13	GOLDONI PATRIZIA	P
14	VINCENZI PAOLO	P
15	ROSSI ANDREA	P
16	CAPELLI RITA	P
17	LODI MARCO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°. 15

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Nazarena Forti. Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza. La seduta è valida

Sono presenti in video conferenza i consiglieri: Solomita, Forti, Lanza, Bruno, Drusiani, Frattini, Loschi, Ori, Venturelli, Rossi, Capelli, Lodi, Po, Vincenzi, Goldoni;

Sono altresì presenti, in video conferenza, gli assessori esterni Zambelli Cristina, Grazia Maddalena, Selmi Andrea, Baracchi Marco e Mazzoni Katia;

Dato atto che il file audio della seduta che registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, nell'apposita sezione dedicata e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta;

Rispetto al quadro iniziale non si sono avute modifiche;

Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, n. 15;

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio Comunale Nazarena Forti che dà la parola all'assessore Marco Baracchi per l'illustrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

Visto che:

- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti relativi al prelievo sui rifiuti, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Richiamati:

- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*»;

- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, il quale ha disposto che «*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*»;

Ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

Considerato che:

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

- con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

Presa visione della nota del 06 giugno 2020 predisposta da Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) e Anci Emilia-Romagna; la stessa di carattere meramente operativo fornisce indicazioni in applicazione dell'attuale quadro normativo e regolatorio in materia di prelievo

sui rifiuti;

Presa visione altresì della nota di approfondimento predisposta da IFEL del 31 maggio 2020 avente ad oggetto “*La delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva*” la quale conferma la possibilità per le amministrazioni comunali di introdurre ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 ulteriori riduzioni, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da ARERA, da finanziarsi con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni;

Dato atto che il Comune di Soliera con delibera di Consiglio Comunale n° 121 del 18/12/2014 ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2015, la Tariffa Corrispettiva Rifiuti ai sensi del comma 668, art. 1 della Legge 147/2013;

Dato atto che la delibera ARERA n. 158 del 2020 con riferimento ai Comuni che applicano Tariffa corrispettiva puntuale individua una fattispecie di riduzione obbligatoria; in particolare il punto 1.5 della delibera 158/2020 di ARERA dispone che si provveda “a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”; occorre pertanto riconoscere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura per le utenze non domestiche costrette causa Covid-19 alla sospensione della propria attività;

Riscontrato altresì che gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l’ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l’Autorità dà la possibilità di anticipare l’applicazione del bonus sociale che l’art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell’Autorità.

Visto che:

- il Servizio Tributi dell’Unione Terre d’Argine ha provveduto a richiedere ad AIMAG spa la stima della riduzione obbligatoria prevista da ARERA nonché ulteriori riduzioni facoltative ai sensi del comma 660 della Legge 147/2013 surrichiamato relativamente ai Comuni dell’Unione Terre d’Argine che applicano la tariffa corrispettiva;

- AIMAG con comunicazione prot. 32366/2020 del 07 luglio 2020, ha fornito i dati richiesti e la stima del costo del bonus rifiuti per le utenze domestiche; dalla stessa emerge per il Comune di Soliera che:

1) per quanto riguarda le utenze non domestiche costrette alla chiusura e con codice Ateco incluso negli allegati alla delibera n. 158 del 2020, è stato stimato:

- un costo di euro 19.589,00 per la riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo l’azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi dalla data di sospensione dell’attività;
- un costo di euro 68.015,00 per la riduzione della parte fissa della tariffa prevedendo l’azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi dalla data

- di sospensione dell'attività;
- un numero di utenze soggette a sospensione pari a 414 su un totale di 720 utenze non domestiche;
- 2) per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico, tenendo conto degli utenti che già accedono all'analogo bonus sociale per l'idrico, un costo di complessivi euro 10.939,00 con riferimento all'azzeramento della parte variabile per l'anno 2020 limitatamente agli svuotamenti minimi;
- 3) per quanto riguarda le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, non costrette alla chiusura ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %:
- un costo di euro 5.580,00 per la riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi;

Considerato che:

- la delibera n. 158 prevede per i Comuni in cui vige la tariffa corrispettiva l'obbligo di porre a zero la parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura;
- dai dati forniti da AIMAG emerge un periodo medio di chiusura che varia tra i 60 ed i 70 giorni, a seconda delle varie categorie di utenze non domestiche;
- il riconoscimento della riduzione della tariffa variabile, per un periodo di tre mesi, rappresenta pertanto una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;

Rilevato che:

- si rende opportuno un intervento più deciso, rispetto a quanto previsto obbligatoriamente da Arera, per sostenere le attività costrette alla chiusura, visto che con il sistema tariffario adottato dal Comune la parte variabile incide in misura inferiore al 50 % del costo totale;
- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;
- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda le ulteriori riduzioni decise dal Comune, introdotte ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire in materia di riduzioni Tariffa Corrispettiva a favore dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dai successivi provvedimenti governativi adottati al fine di contrastarne la diffusione; in particolare le misure che l'Amministrazione Comunale intende adottare sono le seguenti:

- a) riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo in particolare l'azzeramento della parte variabile per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche per le quali è stata prevista la sospensione dell'attività, con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 19.589,00 ;

b) riduzione della parte fissa della tariffa prevedendo in particolare l'azzeramento della parte fissa per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche per le quali è stata prevista la sospensione dell'attività, con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 68.015,00;

c) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene opportuno azzerare per tutto il 2020 la parte variabile della tariffa legata agli svuotamenti minimi; il costo stimato di tale riduzione è pari ad euro 10.939,00 ;

d) riduzione della parte variabile della tariffa prevedendo in particolare l'azzeramento della parte variabile per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, non costrette alla chiusura dell'attività ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al gestore Aimag Spa la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Il costo stimato di tale riduzione è pari ad Euro 5.580,00;

Ritenuto opportuno prevedere che le riduzioni facoltative di cui ai punti b), c) e d) sopra indicati, introdotte con la presente deliberazione si applichino solo ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della tariffa corrispettiva rifiuti relativa all'anno 2019;

Dato atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 104.123,00 è finanziato con risorse del bilancio comunale tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Comunale di intervenire a sostegno del tessuto economico e sociale del proprio territorio; l'importo di euro 104.123,00 a carico del Comune per il finanziamento delle riduzioni TARIP è stato preventivato in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

Dato atto che con successiva determinazione sarà assunto l'impegno di spesa di complessivi euro 104.123,00 tenuto altresì conto di eventuali forme di contribuzione statali/regionali eventualmente intervenute;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto che, sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 15

consiglieri, voti favorevoli 14, voti contrari 1 (Goldoni), astenuti 0;

DELIBERA

Tutto ciò premesso,

- 1) di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato in premessa;
- 2) di stabilire per l'anno 2020 la riduzione della parte variabile della tariffa TARIP prevedendo in particolare l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi a far data dalla sospensione dell'attività causa COVID-19 per le utenze non domestiche sospese con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo di tale riduzione è stimato in complessivi euro 19.589,00;
- 3) di stabilire per l'anno 2020 la riduzione della parte fissa della tariffa TARIP prevedendo in particolare l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi a far data dalla sospensione dell'attività causa COVID-19 per le utenze non domestiche sospese con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020; il costo di tale riduzione è stimato in complessivi euro 68.015,00;
- 4) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, per l'anno 2020 una riduzione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; in particolare si ritiene di porre pari a zero per tali soggetti per l'intero anno 2020 la parte variabile della tariffa legata agli svuotamenti minimi; il costo stimato di tale misura risulta essere pari ad euro 10.939,00;
- 5) di stabilire per l'anno 2020 la riduzione della parte variabile della tariffa TARIP prevedendo in particolare l'azzeramento della stessa per un periodo di tre mesi per le utenze non domestiche con fatturato relativo all'anno 2019 sino ad Euro 1.000.000,00, non costrette alla chiusura ma con una riduzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33 %; a tal fine è necessario che il contribuente attesti al gestore Aimag Spa la sussistenza di tali requisiti presentando entro il 30 novembre 2020 apposita dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000; il costo stimato di tale misura risulta essere pari ad euro 5.580,00 ;
- 6) di dare atto che le riduzioni facoltative di cui ai punti 3), 4) e 5) del dispositivo sopra indicate, introdotte con la presente deliberazione si applicano solo ed esclusivamente ai soggetti che alla data del 30/09/2020 risultino in regola con il pagamento della TARIP relativa all'anno 2019;

7) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche, che ammonta a complessivi euro 104.123,00 è finanziato con risorse del bilancio comunale tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Comunale di intervenire a sostegno del tessuto economico e sociale del proprio territorio; l'importo di euro 104.123,00 a carico del Comune per il finanziamento delle riduzioni TARIP è stato preventivato in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

8) di dare atto che con successiva determinazione sarà assunto l'impegno di spesa di complessivi euro 104.123,00 tenuto altresì conto di eventuali forme di contribuzione statali/regionali eventualmente intervenute;

9) di trasmettere il presente atto ad Aimag Spa al fine di procedere in tempo utile al riconoscimento delle agevolazioni introdotte con la presente deliberazione agli aventi diritto nonché al fine di pubblicizzare le misure adottate a beneficio degli utenti come previsto da deliberazione ARERA n° 158/2020;

10) di trasmettere il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;

11) di dichiarare con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 15 consiglieri, voti favorevoli 14, voti contrari 1 (Goldoni), astenuti 0 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di riconoscere alle utenze interessate le riduzioni spettanti nella prossima bollettazione.

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020

Il Responsabile **LOSCHI SIMONA**, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 46 del 20/07/2020.

Note:

Soliera, 23/07/2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA E RIDUZIONI ANNO 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 46 del 20/07/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Antonio Castelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 07/08/2020 al giorno 22/08/2020.

Il Messo Comunale
MESCHIERI SIMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2020 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000